



Ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici  
del **Comune di Lumezzane**

Prot. 44068/I/01/01  
Mis.Ult. n. 1-2014  
2014/MCG/ns  
Lumezzane, 23 dicembre 2014

Il Segretario  
Generale

**Oggetto: MISURE DI ATTUAZIONE DEL PTPC. DEFINIZIONE MODALITÀ DI  
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE. MISURE ULTERIORI  
- N. 1/2014**

Nell'ambito delle misure per dare attuazione al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) si rende necessario definire i criteri per dare attuazione al principio di rotazione, secondo quanto previsto nella parte II del PTPC - Criteri operativi n. 9.

**1) Riferimenti normativi**

L'ambito di applicazione del criterio di rotazione comprende gli artt. 57 comma 6 (procedura negoziata senza bando), 122 comma 7 (lavori fino ad 1 milione di euro), 125 commi 8 e 11 (lavori, servizi e forniture in economia pari o superiori a € 40.000) del Codice degli appalti pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006 e art. 267 comma 2 (servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 100.000) del DPR 207/2010.

Per lavori, forniture e servizi inferiori a € 40.000, è consentito l'affidamento diretto senza il richiamo espresso al criterio di rotazione, ma l'art. 331 del DPR 207/2010 al secondo comma dispone: *"Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, temperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici"*.

**2) Definizione**

Il criterio di rotazione non trova una sua definizione nel testo del Codice dei contratti o del regolamento di attuazione, né sono indicate dal Legislatore modalità riguardo ad una sua concreta applicazione. Pertanto occorre trovare una modalità applicativa che sia rispondente alla sua finalità *"di evitare che la s.a. possa consolidare rapporti solo con alcune imprese, venendo meno al rispetto del principio di concorrenza"* (AVCP, det. n. 2/2011).

**3) Modalità**

Per tutte le procedure negoziate e i lavori, forniture e servizi in economia:

- ✓ l'impresa aggiudicataria di un appalto potrà essere affidataria di un nuovo appalto solo a seguito di una consultazione tra più operatori economici svolta nel rispetto del principio di trasparenza e di parità di trattamento;
- ✓ è possibile procedere all'affidamento diretto ad impresa già aggiudicataria di un appalto solo non nei casi in cui ciò sia strettamente necessario e previa specifica motivazione, nelle ipotesi contemplate dell'art. 57 del Codice;
- ✓ l'eventuale esperienza pregressa nell'ente non può essere elemento di valorizzazione dell'offerta nella procedura negoziata a cui l'impresa già aggiudicataria sia stata invitata;
- ✓ le imprese da invitare alle procedure negoziate saranno selezionate in base alle categorie merceologiche o SOA;
- ✓ se la procedura è gestita tramite Sintel, l'invito sarà esteso a tutte le imprese iscritte nel nostro albo fornitori telematico; in caso di ricorso al MePA

CITTÀ DI LUMEZZANE

- analogamente l'invito sarà esteso a quante più imprese possano partecipare, tenendo conto della vicinanza geografica;
- ✓ se una impresa non partecipa alla procedura negoziata indetta dal Comune per più di 3 volte, senza fornire motivazioni, non sarà inserita nell'elenco delle ditte da invitare in occasione della gara successiva;
  - ✓ saranno altresì escluse dall'elenco le imprese alle quali siano state fatte contestazioni scritte per difformità rispetto a quanto disposto negli atti progettuali o per cattiva esecuzione delle opere;
  - ✓ l'elenco delle imprese inviate deve rimanere secretato fino al termine della procedura, anche nel caso in cui si tratti di affido diretto.

Per le procedure in economia relative a lavori, forniture e servizi di importo inferiore ai € 40.000:

Fatti salvi i criteri sopra definiti, il numero delle imprese da invitare alle procedure negoziate potrà essere ragionevolmente ridotto, tenendo conto del numero delle imprese presenti sul mercato in quel determinato settore e della necessità di garantire tempi di approvvigionamento o intervento tempestivi.

#### **4) Giurisprudenza**

Si reputa utile richiamare alcune pronunce giurisprudenziali che hanno tracciato la strada dei criteri sopra definiti:

Secondo il Consiglio di Stato, sez. VI - sentenza n. 6906/2011, il principio di rotazione è funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie dei servizi con il cottimo fiduciario, ma non ha comunque valenza precettiva assoluta nel senso che la sua mancata applicazione non vale ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, tanto più se questa si è svolta nel rispetto del principio di trasparenza e parità di trattamento. Il Consiglio di Stato richiede tuttavia che sussistano determinate condizioni, in rapporto allo svolgimento del percorso selettivo mediante procedura in economia, affinché il mancato rispetto del principio di rotazione non incida sulla procedura selettiva. La consultazione degli operatori economici deve essere svolta nel rispetto del principio di trasparenza e di parità di trattamento, nonché deve essere conclusa con l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante, senza che nel giudizio comparativo tra le offerte abbia inciso la pregressa esperienza specifica maturata dalla impresa aggiudicataria nella veste di partner contrattuale della amministrazione aggiudicatrice. Pertanto il precedente affidatario di un servizio o di una fornitura aggiudicata in base all'articolo 125 del codice dei contratti pubblici non ha una condizione preferenziale per l'eventuale invito a un ulteriore confronto con le modalità semplificate.

Secondo il Consiglio di Stato, sez. III - sentenza 12 settembre 2014 n. 4661/2014, è illegittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante, interpretando il criterio della "rotazione" previsto per l'affidamento di un appalto tramite cottimo fiduciario ex art. 125 del codice dei contratti pubblici, nel senso dell'impossibilità - onde evitare situazioni di vantaggio e/o favoritismi - di consentire la partecipazione alla gara del contraente uscente, non ha invitato il contraente stesso ad una procedura negoziata per l'affidamento di un appalto di servizi indetta in vista della scadenza del relativo contratto, ove la medesima P.A. abbia di fatto impostato la procedura come una gara vera e propria, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ex art. 82, comma 2, lettera b) dello stesso codice, invitando un elevatissimo numero di ditte (nella specie, ben 1771 ditte), vale a dire senza alcuna discrezionalità, né alcuna negoziazione. In tal caso, infatti, il criterio della "rotazione" - inteso come necessità di esclusione dall'invito di un operatore già interessato ad un rapporto contrattuale con la stessa Azienda - appare non pertinente e privo di ogni ragion d'essere. E ciò sul rilievo che, in una gara siffatta - caratterizzata da un'ampissima apertura e dall'assenza di ogni discrezionalità ovvero fiduciarità - non vi sono margini per supposti favoritismi.

Si invitano pertanto tutti i Responsabili ad attenersi puntualmente alle indicazioni fornite, atteso che la loro inosservanza determina l'illegittimità del provvedimento oltre che infrazione disciplinare.

Cordiali saluti



Il Segretario Generale - Resp. Anticorruzione  
*Maria Concetta Giardina*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giardina", written over a light blue rectangular background.

Il Segretario  
Generale

**CITTÀ DI LUMEZZANE**